



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G. n. 3/22

Nella seduta del 9 novembre 2022, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente
Dott. Stefano Fantini	Componente
Avv. Angela Inghilleri	Componente supplente, relatore est.

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale a firma del Procuratore Avv. Fabio Pennisi, trasmesso a questo Tribunale in data 14 ottobre 2022, instaurato a carico di Paolo BUSCAGLIA per la violazione degli artt. 2, 5 e 7 del *Codice di comportamento Sportivo* del CONI, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., per l'infrazione dell'art. 5, comma 1 lett. a) ed f), con l'aggravante di cui all'art. 10, lett. f), del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. perché *“la condotta del tesserato Paolo BUSCAGLIA – posta in essere al fine di realizzare un medesimo disegno volto non solo alla lesione della reputazione del tesserato Antonino TROIA, ma anche ad ostacolare deliberatamente l'operatività degli Uffici Federali (Segreteria Generale, Procura Federale e Sezione TSN Palermo) con danno economico per la stessa Sezione e per l'Unione Italiana Tiro a Segno – costituisce gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché violazione del principio di non violenza, del divieto di dichiarazioni lesive della reputazione e dell'obbligo di cooperare attivamente alla ordinata e civile sportiva”*, con richiesta di condanna alla sanzione della radiazione.

**FATTO**

- Il presente procedimento ha origine da un esposto del Gen. Antonino TROIA, Presidente della Sezione TSN di Palermo nei confronti di Paolo BUSCAGLIA, oggi già tesserato UITS.

In particolare, l'esponente si doleva che il BUSCAGLIA avesse posto in essere una serie di condotte in suo danno (anche a rilevanza penale), in violazione di norme federali nonché del *Codice di comportamento sportivo* del CONI.

A supporto, il Gen. TROIA allegava documentazione ritenuta rilevante al fine di riscontrare la veridicità dei fatti narrati.



Il tesserato Gen. TROIA, nel dettagliare le condotte denunciate meritando l'applicazione della sanzione più grave in ambito sportivo, rappresentava che:

- 1) Il BUSCAGLIA aveva depositato alla Procura Federale una serie di esposti nei confronti dello stesso Gen. TROIA, *“esternando accuse infamanti”* ed addebitandogli di *“aver commesso dei reati”*, facendo riferimento ai delitti di appropriazione indebita e falso ideologico, esposti che erano stati tutti archiviati.
- 2) Il BUSCAGLIA aveva inoltre pubblicato sulla pagina Facebook da lui gestita, chiamata *“Amici del Tiro a Segno Palermo”*, una serie di messaggi offensivi e diffamatori manifestando, al di là dei limiti consentiti, rancore ed ossessione nei suoi confronti e verso il Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo.
- 3) Il BUSCAGLIA aveva creato un sito internet con la denominazione del *“TSNpalermo.it”* con associato un account di posta elettronica, tale da indurre in errore i visitatori del sito web sulla riconducibilità ufficiale della pagina e della *e-mail* di riferimento alla sezione TSN di Palermo.
- 4) Il Gen. TROIA allegava, poi, il provvedimento di rigetto del rinnovo dell'iscrizione del BUSCAGLIA per l'anno 2021, adottato il 26 febbraio 2021 dal Consiglio Direttivo della Sezione, nonché la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 giugno 2021, che aveva disposta la sua esclusione ex art. 24 (mai impugnata) dalla Sezione di Palermo attesa la sussistenza di gravi motivi.

Il TROIA poi, insisteva nel rappresentare che l'atteggiamento rancoroso assunto dal BUSCAGLIA nei suoi confronti era provato sia dai molteplici esposti presentati dal BUSCAGLIA alla Procura Federale, che dai numerosi messaggi diffamatori pubblicati sul *social network* Facebook.

In riferimento a questi ultimi, il TROIA indicava alcuni tra quelli che a suo avviso erano di sicura portata diffamatoria ed in particolare:

- a) il post pubblicato il 16 marzo 2021, da cui si evincerebbe che il BUSCAGLIA avrebbe operato una ricerca *on line* sulla vita del TROIA, arrivando a pubblicare un messaggio attraverso un profilo falso a nome *“Robert Naxxar”*, in cui si faceva riferimento a documenti su vicende personali del TROIA;
- b) il post pubblicato il 19 giugno 2021, nel quale il BUSCAGLIA scriveva: *“Ho già contribuito a buttare fuori due presidenti, vuol dire che ne sommeremo un terzo! Ma stavolta passando dalla gogna!”*
- c) il post del 10 aprile 2022, con su scritto tra l'altro *“la caccia alle bestie continua”*, post che veniva associato ad un video riprodotto immagini di sangue e quindi violente.



- d) il post del 12 aprile 2022, ove il BUSCAGLIA identificava se stesso con un “*panda*”, descrivendo la natura violenta propria di tale animale.

Inoltre, il tesserato TROIA menzionava ed allegava il programma elettorale del BUSCAGLIA, pubblicizzato in occasione delle elezioni degli Organi della Sezione TSN di Palermo del 20 ottobre 2020, che affermava diffamatorio, e produceva un estratto relativo a n. 47 bonifici disposti dal BUSCAGLIA sul conto corrente della Sezione, con relativi storni, afferenti il tentativo forzoso di pagamento delle quote di iscrizione per gli anni 2021 e 2022.

Il Gen. TROIA appresentava quindi che il BUSCAGLIA, in spregio rispetto alla normativa sportiva regolatrice dei rapporti fra tesserati, aveva dimostrato di essere ben lontano dallo spirito associativo che dovrebbe ispirare un’associazione e che, nel tempo, aveva sviluppato e palesato una costante acredine verso di lui e verso gli organi della Sezione di Palermo.

Inoltre il BUSCAGLIA, per l’esposto, aveva esternato in maniera ingiustificata sul *social network* Facebook, critiche offensive e diffamatorie non soltanto nei confronti del TROIA, ma anche verso la Procura Federale ed altri organi dell’Unione Italiana Tiro a Segno.

L’esponente TROIA concludeva chiedendo la radiazione del BUSCAGLIA, aggiungendo che aveva timore che costui si potesse rendere pericoloso assumendo comportamenti violenti nei suoi confronti.

La Procura Federale espletava le indagini preliminari e, ritenute fondate le doglianze dell’esponente nonché sufficiente la documentazione presente agli atti, le concludeva il 22 settembre 2022 emanando provvedimento (notificato all’incolpato il 26 settembre 2022) di intendimento a procedere disciplinarmente nei confronti di Paolo BUSCAGLIA.

A seguito della notifica, il BUSCAGLIA presentava a mezzo *pec* alla Procura Federale numerose richieste o memorie, protocollate nelle seguenti date: 26 settembre 2022, 27 settembre 2022, 28 settembre 2022, 29 settembre 2022, 29 settembre 2022, 30 settembre 2022, 3 ottobre 2022, 03 ottobre 2022, 3 ottobre 2022, 4 ottobre 2022, 4 ottobre 2022, 06 ottobre 2022, 7 ottobre 2022, 07 ottobre 2022, 7 ottobre 2022, 10 ottobre 2022, 11 ottobre 2022, 12 ottobre 2022, 12 ottobre 2022, 14 ottobre 2022, 14 ottobre 022, 14 ottobre 2022, 14 ottobre 2022.

Con specifico riferimento alle memorie difensive assumono rilevanza quelle del:

- 30 settembre 2022, il cui contenuto attiene ad un esposto che il BUSCAGLIA aveva presentato alla Procura Federale nei confronti del TROIA, da cui era scaturito il procedimento n. 1-*bis*/22, dove lamentava irregolarità poste in essere dal Presidente della Sezione di Palermo nella procedura per l’organizzazione dei corsi per Istruttori di tiro;
- 3 ottobre 2022, avente ad oggetto “*I punti A.5 b) c) d) e)*”, inerente l’asserita violazione posta in essere dal Gen. TROIA, all’epoca Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, laddove



avrebbe omesso di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione annuale del bilancio e del rendiconto della Sezione;

- 7 ottobre 2022, con cui egli BUSCAGLIA si duole in merito al mancato rinnovo dell'iscrizione/tesseramento per gli anni 2021 e 2022 alla Sezione TSN di Palermo;
- 7 ottobre 2022, il cui contenuto verte solo sulla sua non condivisione dell'interpretazione delle norme Federali fornita da parte dell'Ufficio Giuridico/Istituzionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno e sul ruolo, appunto istituzionale, ricoperto da Luca Stefanini, dipendente della Federazione;
- 10 ottobre 2022, in cui il BUSCAGLIA reitera le questioni già affrontate nella memoria del 7 ottobre 2022 in relazione al mancato rinnovo dell'iscrizione/tesseramento, indicando quale sia a suo avviso la corretta interpretazione della normativa di riferimento;
- 11 ottobre 2022, nella quale il BUSCAGLIA contesta il contenuto del provvedimento di archiviazione 27 aprile 2022 disposta dalla Procura Federale nel procedimento n. 1-bis/22, con particolare riguardo alle denunciate violazioni delle norme di sicurezza da parte del Presidente della Sezione di Palermo;
- 12 ottobre 2022, dove lamenta l'incompatibilità della Procura Federale a conoscere del presente procedimento;
- 14 ottobre 2022, avente ad oggetto *“stralcio punto D) [pag. 10 di 13]”,* afferente la ritenuta incandidabilità/ineleggibilità dell'allora Commissario Straordinario Gen. Antonino TROIA alla carica di Presidente della Sezione di Palermo, gli asseriti arbitrari *“prelevamenti dalle casse sezionali”* da parte del Commissario Straordinario, la violazione di legge del principio di *“gratuità delle cariche sociali nelle ASD”* giacché il TROIA avrebbe retribuito i propri collaboratori, nonché in relazione al paragrafo *“Questura”*, la richiesta a *“codesta P.F. di controllare che non si stia ripetendo quanto sopra descritto dalla Squadra mobile della Questura di Palermo, a tal fine verificando che non vi siano parenti ed affini, o legami d'interessi, tra il suddetto TROIA Antonino ed i partecipanti diretti ed indiretti alla gestione, e ne tra loro stessi, e su come siano eventualmente giunti agli incarichi, se siano remunerati, e che reale e storica relazione abbiano con la Sezione, il tiro a segno ed il mondo delle armi”.*

Con successivo atto del 14 ottobre 2022, la Procura Federale deferiva a giudizio Paolo BUSCAGLIA per la violazione degli artt. 2, 5 e 7 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, per la violazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia UITA, contestando l'infrazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) ed f) del Regolamento di Giustizia UITA, con condotte aggravate ex art. 10, lett. f) del Regolamento di Giustizia, per i motivi specificamente indicati nei capi A), B), C) e D) dell'atto di deferimento stesso e concludeva, previa richiesta di audizione del Gen. TROIA, chiedendo applicarsi la sanzione della *radiazione*.



Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia UITA del 18 ottobre 2022, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione il 9 novembre 2022.

A detta udienza, si prendeva atto che il 3 novembre 2022 si era costituito, tempestivamente, il BUSCAGLIA per il tramite del proprio difensore Avv. Michelangelo Gaudesi, il quale aveva contestato *in toto* l'accusa, rappresentando non soltanto che la stragrande maggioranza dei fatti contestati al BUSCAGLIA era già stata oggetto di altro procedimento disciplinare, specificamente il n. 5/20 definito con provvedimento di archiviazione, ma soprattutto che il BUSCAGLIA aveva sempre tenuto condotte conformi alla normativa di settore. Per l'assunto del difensore, infatti, il BUSCAGLIA, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Federale, aveva solto portato a conoscenza degli organi preposti, ossia gli organi di Giustizia Sportiva, le criticità gestionali e di sicurezza riscontrate nella Sezione TSN di Palermo. Il BUSCAGLIA si sarebbe, inoltre, limitato a manifestare doglianze sulla vicenda del mancato rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021, anche alla luce del provvedimento del Tribunale Federale 27 maggio 2021 che aveva annullato la decisione del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo di rigetto della domanda di rinnovo di iscrizione/tesseramento, manifestando il difensore perplessità sulla effettiva riconducibilità al TROIA delle pubblicazioni sul *social network* Facebook operate dal suo assistito. Concludeva chiedendo il rigetto dell'applicazione di qualsivoglia sanzione disciplinare e in subordine l'applicazione della sanzione meno grave, previa la concessione delle attenuanti del caso.

Il Tribunale rilevava che, con atto sottoscritto dal difensore Avv. Marco Guerriero pervenuto il 4 novembre 2022, si era costituita nel giudizio la Sezione TSN di Palermo chiedendo di essere ammessa a partecipare, associandosi alle richieste formulate dalla Procura Federale.

L'Avv. Guerriero aveva depositato inoltre, una memoria con documentazione allegata, a firma del Gen. TROIA, ove costui rappresentava l'inconferenza delle note depositate dal BUSCAGLIA a seguito della conclusione delle indagini rispetto ai fatti per cui si procedeva, e ribadiva la sussistenza dei comportamenti diffamatori perpetrati in suo danno.

In ultimo, con specifico riferimento al capo B) dell'incolpazione, l'esponente chiedeva che fosse disposta la sua audizione, in uno a quella degli utenti Facebook denominati "Robert Naxxar" e "Yuri Stefanizzi", utenti che avevano interagito col BUSCAGLIA sulla pagina "Amici del tiro a segno Palermo" mediante post rilevanti per i fatti che qui oggi interessano.

Il Collegio, attesa la rituale e tempestiva costituzione del deferito, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Gaudesi, nonché della Sezione di Palermo col patrocinio dell'Avv. Marco Guerriero, le dichiarava ammissibili, dando atto della sola presenza in udienza del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, mentre nessuno era comparso per il BUSCAGLIA e per la Sezione TSN di Palermo.

Il Tribunale, inoltre, non ritenendo essenziali ai fini del decidere le richieste probatorie avanzate dalla Procura Federale e dalla Sezione TSN Palermo, le rigettava.



Il Tribunale acquisiva invece d'ufficio, la visura storica delle iscrizioni/tesseramenti del BUSCAGLIA all'Unione Italiana Tiro a Segno e invitava la sola parte presente in udienza a rassegnare le conclusioni.

Il Procuratore Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento del 14 ottobre 2022 ed ai documenti ivi allegati, insistendo per l'applicazione della sanzione della *radiazione* nei confronti di BUSCAGLIA Paolo.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale, ritenuta la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti al deferito, con le esclusioni che seguiranno, decideva come da dispositivo letto in udienza, applicando al BUSCAGLIA Paolo la sanzione della radiazione, riservando la motivazione in giorni trenta.

## MOTIVI

Preliminarmente è da affrontare la questione del mancato tesseramento all'U.I.T.S. del deferito per l'anno 2022.

Dall'acquisizione documentale operata da questo Tribunale Federale presso l'Unione Italiana Tiro a Segno, si evince che il BUSCAGLIA non risulta più tesserato a dal 1 gennaio 2022, atteso che l'ultima sua iscrizione/tesseramento è quella relativa all'anno 2021 presso la Sezione TSN di Mazzara del Vallo.

La circostanza è di rilievo non per ciò che concerne la sua assoggettabilità al presente procedimento disciplinare per la parte delle condotte tenute sino a tutto il 2021, dato ormai pacifico anche alla luce delle molteplici pronunce del Collegio di Garanzia del CONI, ma soprattutto per la sanzionabilità delle violazioni commesse nell'anno 2022, allorché non era più tesserato.

A tal proposito, vale l'art. 30, comma 5, dello Statuto U.I.T.S., in uno all'art. 1, comma 4, dei "*Principi di Giustizia Sportiva*", emanati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, per il quale "*sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altre disposizioni loro applicabili*".

Si tratta, all'evidenza, di un'ultrattività della condizione formale di socio, limitata alla punibilità per fatti pregressi, funzionale all'effettività dell'ordinamento sportivo per i comportamenti che ne precedono la cessazione d'appartenenza e perciò plausibile e non irragionevole: vale però solo *quoad* soggettività sportiva per fatti appunto pregressi, ma già non per quanto riguarda il *tempus commissi delicti*, il quale per oggettivamente rilevare per questo ordinamento non può che essere quello in cui la qualità di socio sussiste anche formalmente (per i fatti successivi non vi è, come naturale conseguenza, la giurisdizione sportiva).

Ne discende che il deferito resta giudicabile da questo Tribunale Federale, ma esclusivamente per i fatti commessi sino a tutto il 2021.

Le sue condotte poste in essere nel 2022, dunque, non possono essere oggetto della competenza di questo Tribunale Federale. Per l'Ordinamento Sportivo, difetta invero lo *status* di tesserato.



Così circoscritto nel tempo il *thema decidendum*, appare al Tribunale non dubitabile che il deferito BUSCAGLIA sia responsabile della violazione delle norme contestategli e che, considerata la manifesta gravità dei comportamenti, meriti l'applicazione della sanzione della *radiazione* dall'Unione Italiana Tiro a Segno.

Infatti, dall'analisi della cospicua documentazione presente agli atti, emerge un robusto compendio probatorio sulla cui base è dato affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le condotte del BUSCAGLIA vadano manifestamente contro e vulnerino i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, e che siano state poste in essere in spregio degli artt. 5 e 7 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, degli artt. 3, comma 1, 2, 3 e 5, comma 1, lett. a) ed f) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., e che va ritenuta sussistente l'aggravante dell'art. 10, lett. f) del detto Regolamento.

## CAPO A)

Con riferimento a tale capo di incolpazione, il Tribunale preliminarmente rileva come tutti gli esposti oggetto della contestazione sono stati presentati entro la fine dell'anno 2021; per le ragioni esposte, formano oggetto di competenza e cognizione del Collegio a giudicare tutte le vicende ivi rappresentate come illeciti interni, essendo all'epoca il BUSCAGLIA in costanza di tesseramento.

Gli undici esposti/richieste presentati dal BUSCAGLIA alla Procura Federale ed agli altri Organi Federali, riportavano infatti le seguenti date di invio a mezzo posta elettronica certificata:

- 13 gennaio 2020 - asserita violazione per mancata redazione o pubblicazione dei Regolamenti d'uso degli stand di tiro nella Sezione di Palermo;
- 26 giugno 2020 – asserita violazione per mancata convocazione dell'Assemblea dei Soci e diniego di accesso agli atti nel periodo del Commissariamento della Sezione di Palermo;
- 5 ottobre 2020 – richiesta di deferimento del Gen. TROIA per le vicende rappresentate negli esposti del 13 gennaio 2020 e 26 giugno 2020;
- 6 ottobre 2020 – reiterazione delle precedenti doglianze;
- 8 ottobre 2020 – invio dei precedenti esposti al Commissario Straordinario dell'U.I.T.S.;
- 16 ottobre 2020 – asserita violazione per mancata di redazione/pubblicazione del regolamento a tutela della privacy nella Sezione di Palermo;
- 7 gennaio 2021 – asserite violazioni commesse nell'organizzazione dei corsi per Istruttori di tiro nella Sezione di Palermo;
- 13 gennaio 2021 – asserita violazione per il mancato rinnovo del tesseramento per l'anno 2021 presso la Sezione di Palermo;
- 29 settembre 2021 – asserite violazioni in merito allo svolgimento delle esercitazioni in Sezione con armi a fuoco presso la Sezione di Palermo;



- 15 ottobre 2021 – asserita violazione della normativa di sicurezza presso la Sezione di Palermo;
- 23 novembre 2021 – reiterazione delle doglianze sul mancato rinnovo del suo tesseramento per l'anno 2021 presso la Sezione di Palermo.

Giova evidenziare, però, che tutti questi esposti vennero archiviati dalla Procura Federale nelle date del 19 maggio 2021, 3 novembre 2021, 7 febbraio 2022, 8 aprile 2022, 26 aprile 2022, 27 aprile 2022, in parte per palese infondatezza delle doglianze ivi rappresentate, in parte perché contenenti contestazioni già oggetto di precedenti provvedimenti di archiviazione.

Dall'esame del loro contenuto, dei successivi provvedimenti di archiviazione, delle molteplici *pec* inviate dal deferito all'Ufficio giuridico/istituzione della U.I.T.S. ed al Segretario Generale U.I.T.S. (con relativi riscontri), della ingiustificata presentazione di ulteriori successivi esposti aventi analogo contenuto rispetto ad altri precedentemente già archiviati nel merito per infondatezza della notizia di illecito disciplinare, appare fuor di dubbio che il comportamento, episodico e complessivo, tenuto intenzionalmente dal BUSCAGLIA, meriti la censura, essendo così accertata la grave violazione dell'art. 2 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI, dell'art. 3 , comma 1 e 2, dell'art. 5 lett. *a)* ed *f)* del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S.

Infatti risulta che il BUSCAGLIA, ricorrendo a un uso sistematico, inutilmente reiterato, palesemente strumentale e comunque distorto dello strumento di accesso agli organi di Giustizia Sportiva – tale da realizzare in concreto la figura dell'*abuso del processo* -, ha, attraverso la presentazione di numerosi quanto infondati esposti, nella maggior parte palesemente ripetitivi ed infondati poiché e tutti incentrati su una personale ed errata interpretazione delle norme federali, responsabilmente posto in essere una serie di condotte - lesive per l'ordinamento sportivo - in danno del Presidente TROIA, attribuendogli gravissime, ma inesistenti, violazioni sia in ambito disciplinare che a rilevanza penale, addirittura lamentando la perpetrazione – che non risulta non dimostrata in sede propria - dei delitti di falso e di appropriazione indebita.

Andando con ordine, appare che il contenuto degli esposti e delle richieste inviate all'Unione Italia Tiro a Segno sia sempre afferente ad asserite violazioni compiute dal Gen. TROIA quando era Commissario Straordinario della Sezione di Palermo e durante la sua presidenza di quella stessa Sezione.

In particolare il BUSCAGLIA, reiteratamente quanto infondatamente, lamentava:

- la violazione di norme federali per mancata convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci e conseguente omessa rendicontazione economico/finanziaria durante il periodo di commissariamento della Sezione di Palermo;
- l'appropriazione indebita da parte del TROIA di somme di danaro;
- la violazione delle norme statutarie in riferimento all'istituzione dei corsi di tiro per Istruttori;



- la violazione della normativa in materia di sicurezza del poligono di tiro;
- la violazione della normativa sulla privacy;
- la violazione del (ritenuto) divieto di eleggibilità del Commissario straordinario a Presidente della Sezione;
- la violazione del Codice di comportamento sportivo per aver costui dichiarato il falso;
- la violazione di norme federali in relazione al diniego di rinnovo dell'iscrizione alla Sezione di Palermo per il 2021.

Ciò che Tribunale stima sintomatico della gravità dei comportamenti, concretizzanti anche una intollerabile e ingiustificata insubordinazione, è l'atteggiamento con cui egli, incurante delle decisioni della Procura Federale e dei puntuali chiarimenti ricevuti dall'Unione Italiana Tiro a Segno, ripeteva nel tempo le medesime doglianze su fatti e circostanze su cui Procura e Unione si erano già espresse con i provvedimenti di competenza.

Tra l'altro il BUSCAGLIA, anche nel corso del presente procedimento, proseguiva nel tenere una condotta incurante delle determinazioni pur assunte dagli organi di Giustizia Sportiva (archiviazioni della Procura Federale) e da quelli federali, tornando ciò malgrado a muovere le medesime accuse al TROIA, indifferente a quelle determinazioni degli organi federali, che evidentemente assumeva *tamquam non essent*.

Infatti, anche nelle memorie da lui inviate dopo la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, ancora una volta egli proponeva la sua – pur ufficialmente smentita da quegli organi - personale tesi circa la normativa di settore, arrivando a screditare e ledere lo stesso Ufficio Giuridico/Istituzionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno ed il personale ad esso preposto, con il sostenere che “*Al di là dell'altisonante nome assegnato a detto ufficio esso è invece conosciuto tra i Soci esperti come “Segreteria degli Organi di Giustizia” con la quale comunicare per la mera corrispondenza ad essi diretta come è sempre accaduto, anche nel presente procedimento R.G.P.F. n. 5/2022. Diviene quindi necessario che codesta UITS chiarisca, in modo esaustivo, compiti e ruoli di detto ufficio soprattutto per l'arrogata facoltà fino ad ora mostrata, d'emettere “interpretazioni” di norme e di leggi.*”, accusando addirittura che personale dipendente dal predetto Ufficio avesse reso “*interpretazione particolarmente favorevole ai desiderata di TROIA Antonino, al quale fornisce uno strumento illegittimo per rifiutare l'iscrizione dei Soci e senza che vi sia la minima previsione di garanzia*”, così come si legge testualmente nella nota inviata a mezzo pec il 7 ottobre 2022.

Tale circostanza è di manifesto rilievo: essa denota un'evidente noncuranza delle regole e dei modi che l'ordinamento sportivo ha definito e attivato per risolvere le controversie interne: una noncuranza al limite dello sprezzo, che concreta una seria e grave insubordinazione del BUSCAGLIA: egli invero continua a porre in essere, a ancor più ora che non è più tesserato, condotte dal tono oltraggioso nei confronti dell'Unione per le decisioni assunte dai suoi organi e dagli uffici dipendenti, manifestando non soltanto



l'assoluta incuranza delle sue regole e con evidente assenza di qualsiasi resipiscenza: il che esprime di suo la manifesta gravità delle violazioni dell'art. 2 del *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I.

Invero, i primi doveri - fondamentali e inderogabili - che il *Codice di comportamento sportivo* del C.O.N.I. espressamente pone e regola sono quelli di *lealtà, correttezza e probità*, i quali impongono a tutti quanti i tesserati, affiliati ed in ogni caso partecipi dell'ordinamento sportivo, l'obbligo di comportarsi con lealtà e correttezza. La *lealtà sportiva* proibisce infatti di avere per non cale l'ordinamento e il funzionamento degli organi dell'ordinamento di cui si fa parte, e perciò le condotte che violino l'ordine giuridico specifico e sportivo, contrari all'essenza dello sport la quale richiede, di converso, il rispetto delle regole, degli altri tesserati e soprattutto dello spirito sportivo.

Sul punto la Sezione consultiva del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., con parere n. 5/17, ha chiarito che *“il Codice di Comportamento sportivo del Coni del 30 ottobre 2012, in premessa, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite». E' noto che il Codice di Comportamento sportivo è considerato come l'atto “attraverso il quale i principi etici acquistano uno specifico rilievo giuridico nel mondo sportivo”. In quest'ottica, ancor prima dell'emanazione del Codice di comportamento sportivo, ed a prescindere da esso, al principio di lealtà sportiva poteva e può assegnarsi la natura di principio, oltre che prettamente etico, anche giuridico. (...) L'attenzione a siffatti principi, lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco, non solo investe il corretto esercizio di una posizione soggettiva, ma può estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta implichi – per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito – una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. Quella di lealtà sportiva opera, in altri termini, quale vera e propria clausola generale, a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento.”.*

Va da sé che per le motivazioni già esplicitate, nemmeno si può condividere quanto rappresentato dal difensore del BUSCAGLIA nella memoria di costituzione, ossia che costui si sarebbe limitato ad adire la giustizia sportiva quale fisiologico strumento per portare all'attenzione della Procura Ferale condotte sanzionabili in ambito disciplinare.

Invero, la sua condotta aggressiva nei confronti del tesserato TROIA e l'immotivato sistematico fino all'abuso, uso al procedimento disciplinare, arrivando finanche a costringere l'Ufficio di Procura a richiedere



l'applicazione di un componente della Procura Generale dello Sport per la mole di esposti presentati, concretano, per le ragioni già esplicitate, la realtà di una gravissima violazione in ambito disciplinare e richiedono la conseguente applicazione della sanzione della *radiazione*.

## CAPO B)

In merito a tale capo di incolpazione, come specificato il Tribunale concentra la valutazione nell'ambito di sua competenza temporale sopra ricordato, sicché considera solo le condotte poste in essere sino al 31 dicembre 2021, restandogli precluso il vaglio di quelle commesse nel corso dell'anno 2022, quando il BUSCAGLIA non era più un tesserato U.I.T.S..

Andando nel dettaglio, il BUSCAGLIA risponde della violazione dell'art. 2 , 5 e 7 del *Codice di comportamento sportivo*, dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5, lett. a) ed f) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., aggravato ex art. 10, lett. f) del medesimo Regolamento, per aver pubblicato a mezzo Facebook *“sulla propria pagina personale, nonché su quella denominata Amici del Tiro a Segno Palermo, con visibilità pubblica, e quindi accessibile ad un numero indeterminato ed indeterminabile di persone”*, numerosi *post* anche a contenuto intimidatorio, grandemente lesivi della reputazione personale e istituzionale del tesserato Antonino TROIA, messaggi che avevano massima eco all'intero dell'ambiente del tiro a segno in quanto pubblicati anche su di un profilo Facebook dedicato specificamente alle vicende della Sezione TSN di Palermo.

Ebbene, dal contenuto delle molteplici pubblicazioni, soltanto parte delle quali riportate nell'atto di deferimento per le motivazioni ivi addotte ma che alle quali qui ci si riporta integralmente (*“si riportano quelli maggiormente rilevanti, risultando comunque la pagina personale Facebook dell'incolpato e quella denominata Amici del Tiro a Segno Palermo disseminate di pubblicazioni del medesimo costituenti analoghi illeciti”*), il Tribunale reputa che il comportamento del deferito meriti sicura censura e che i fatti addebitati siano documentalmente accertati, essendo inconfutabile che le espressioni ivi contenute siano grandemente lesive della reputazione del Gen. TROIA.

Dall'incarto procedimentale, difatti, emerge chiaramente come il BUSCAGLIA abbia posto in essere una serie di condotte convergenti, a contenuto lesivo della reputazione, finalizzate a screditare nel contesto sportivo la figura del Gen. TROIA, veicolando agli utenti Facebook notizie non conformi al vero oppure poste in modo tale da ingenerare nel pubblico la convinzione che il Presidente della Sezione avesse, nella sua veste istituzionale, commesso molteplici irregolarità ed illiceità legate al ruolo ricoperto.

Ciò detto, l'art. 7 del *Codice di comportamento sportivo* CONI, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva, fa espresso divieto a tutti i tesserati, affiliati e altri soggetti dell'ordinamento sportivo, di rendere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dovendo i destinatari della norma tenere sempre comportamenti conformi ai principi di lealtà e correttezza.



Sul punto si precisa che, sebbene allo stato non vi sia contezza di eventuali procedimenti nella giustizia statale, non v'è dubbio che – dal punto di vista dell'ordinamento sportivo - le condotte poste in essere dal BUSCAGLIA possano ledere seriamente la reputazione del TROIA a mezzo *social network*: la propagazione della notizia di tal genere è capace di raggiungere un numero indeterminato o indeterminabile di persone, a maggior ragione se le pubblicazioni avvengono su dei profili cosiddetti "aperti" cioè pubblici, come nella specie.

Tale circostanza è di rilievo anche per la sussistenza, nel presente caso, dell'aggravante contestata di cui all'art. 10, lett. f) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., avendo il BUSCAGLIA commesso i fatti contestati col mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione.

Ciò detto, rileva qui che il BUSCAGLIA aveva pubblicato sulla pagina Facebook "*Amici del Tiro a Segno Palermo*" dallo lui gestita e sul suo proprio profilo personale, una serie di messaggi lesivi della reputazione del Gen. TROIA, screditandone l'operato istituzionale ed addebitandogli, contrariamente al vero, la commissione di gravi violazioni.

In particolare, mediante l'utilizzo del *social network*, egli veicolava ai visitatori del profilo notizie false, dal medesimo contenuto degli esposti presentati, dichiarando pubblicamente che il TROIA si era reso responsabile di gravi irregolarità a rilevanza disciplinare, che assumeva consistite:

- nell'aver omesso di presentare all'assemblea dei soci della Sezione TSN Palermo il rendiconto della gestione commissariale, il consuntivo e la relazione tecnico-morale;
- nell'essersi candidato alla carica di Presidente nonostante fosse incompatibile con quella precedentemente ricoperta di Commissario Straordinario;
- nel non aver tenuto una gestione economica trasparente.

Il Tribunale rileva che appare patentemente sussistente la grave violazione del dovere previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., poiché dalle frasi utilizzate, dal contenuto dei messaggi, dai giudizi espressi sul *social network*, emerge chiaramente la volontà di ledere la credibilità del Presidente della Sezione UITS di Palermo attraverso una sistematica opera di demolizione della sua reputazione personale ed riguardo alla sua istituzionale sportiva.

Parimenti, appare finalizzato ad indurre i visitatori di Facebook a giudicare negativamente la personalità del TROIA, la circostanza di aver pubblicato il 16 marzo 2021 un *post* riguardante vicende personali del TROIA risalenti al 1999, tentando in tal modo di rafforzare e far apparire fondati gli addebiti da lui mossigli.

Con la stessa pertinacia, inoltre, il BUSCAGLIA presentava e divulgava il proprio programma in vista delle elezioni indette nel 2020 per il rinnovo delle cariche sociali, addebitando pubblicamente al tesserato TROIA le medesime gravi violazioni oggetto dei suoi esposti ed arrivando finanche ad asserire esplicitamente che il



TROIA si sarebbe rifiutato di fornire il rendiconto gestionale ai soci per nascondere la situazione finanziaria in cui versava la Sezione di Palermo.

In tal modo il BUSCAGLIA induceva quanti avevano avuto contezza del suo programma elettorale, a ritenere che l'operato commissariale fosse stato condotto in maniera indebita ed in spregio ai principi di corretta gestione.

Tra l'altro, è sintomatico della negativa determinazione con la quale il BUSCAGLIA mirava a raggiungere il suo scopo ultimo di far allontanare il per lui scomodo Gen. TROIA, il post Facebook pubblicato in data 19 giugno 2021 dove si legge *“Ho già contribuito a buttare fuori due Presidenti, vuol dire che ne sommeremo un terzo! Ma stavolta passando per la gogna”*.

Anche una tale espressione con un siffatto riferimento infamante, concreta una grave violazione del dovere di lealtà e correttezza: vengono espressioni finalizzate a conseguire l'obiettivo della derisione collettiva di un altro tesserato, fatto tanto più grave quanto se i fatti di cui ci si duole sono non conformi al vero.

La circostanza è di rilievo poiché il BUSCAGLIA aveva già più volte ricevuto formali riscontri alle sue doglianze dall'Unione Italiana Tiro a Segno che, si ribadisce, gli aveva rappresentato in maniera non equivoca come i comportamenti tenuti dal tesserato TROIA, sia nel periodo del suo commissariamento che durante la presidenza della Sezione di Palermo, fossero del tutto legittimi, il che denota come il BUSCAGLIA fosse consapevole che l'agire del Presidente TSN di Palermo era attestato essere scevro da censura.

La circostanza è rilevante e rende non applicabile l'esimente del *diritto di critica*: questa può essere invocata se la pubblicazione che si vuole scriminare si attiene al rispetto della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva, limiti tutti travalicati nel caso di specie.

In ultimo, sono da disattendere le doglianze della difesa del BUSCAGLIA relative all'eccezione di *bis in idem*, atteso che il provvedimento di archiviazione emesso della Procura Federale in relazione ad un precedente esposto a firma del tesserato TROIA, reca la data dell'11 dicembre 2020 ed è quindi afferente a vicende precedenti all'anno 2021.

CAPO C) e CAPO D)

Al capo C) dell'inculpazione è contestata al BUSCAGLIA la violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonché la violazione dell'obbligo di cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva per aver costui tentato di ottenere forzosamente, negli anni 2021 e 2022, l'iscrizione presso la Sezione TSN di Palermo, effettuando nelle date specificamente indicate nell'atto di deferimento ben 47 bonifici (seguiti da relativi storni) per il pagamento della quota associativa e di tesseramento.

Andando nel dettaglio, costui nell'anno 2021 eseguiva in favore della Sezione palermitana numero 37 bonifici.



Sul punto, è da rilevare che il 26 febbraio 2021 il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo aveva emesso il provvedimento n. 96/21 di diniego della iscrizione del BUSCAGLIA, basato sulla ritenuta sussistenza di motivi ostativi tali da far venir meno i requisiti necessari al rinnovo stesso poiché, si legge nel provvedimento, *“unico suo intendimento risulta essere quello di destabilizzare la serenità della regolare vita associativa con continue pretestuose infondate ed offensive insinuazioni, allusioni, accuse ingiustificate, pretese non pertinenti e non dovute”*.

Avverso tale provvedimento, il BUSCAGLIA proponeva ricorso al Tribunale Federale. Questohe, in data 27 maggio 2021, annullava il provvedimento di diniego di iscrizione.

Non è questa la giusta sede per trattare una fattispecie oggetto di altro procedimento: ma incidentalmente essa offre rilievo per considerare come tra i comportamenti del BUSCAGLIA e il mancato rispetto delle regole vi sia stata una continuità tale da far giungere ad una misura severa come quella..

Infatti, così come documentalmente riscontrato, dopo depositato il ricorso in data 8 marzo 2021, il BUSCAGLIA non ha atteso l'esito del procedimento ma ha insistentemente continuato ad eseguire bonifici sul conto corrente della Sezione di Palermo (8 marzo 2021, 10 marzo 2021, 11 marzo 2021, 12 marzo 2021, 16 marzo 2021, 22 marzo 2021, 23 marzo 2021, 24 marzo 2021, 25 marzo 2021, 26 marzo 2021, 29 marzo 2021, 30 marzo 2021, 31 marzo 2021): a questi sono succeduti i relativi storni.

Vero è che il Tribunale Federale aveva accolto le doglianze del BUSCAGLIA, ma non si può tacere che egli aveva continuato insistentemente ad effettuare di siffatti bonifici anche dopo che l'Assemblea dei Soci della Sezione TSN Palermo il 20 giugno 2021 aveva deciso il rigetto della sua domanda di iscrizione (bonifici del 22 giugno 2021, 23 luglio 2021, 30 luglio 2021, 5 agosto 2021, 9 agosto 2021, 11 agosto 2021, 13 agosto 2021, 31 dicembre 2021) e sempre dopo che il BUSCAGLIA aveva provveduto ad iscriversi nel frattempo presso la Sezione di Mazara del Vallo in data 20 maggio 2021.

La circostanza è di rilievo poiché la decisione di accoglimento del Tribunale Federale interveniva il 27 maggio 2021 vale a dire dopo il suo tesseramento/iscrizione a Mazara del Vallo del 20 maggio 2021.

Relativamente, invece, all'anno 2022, il BUSCAGLIA aveva inviato alla Sezione di Palermo n. 10 bonifici a partire dal 28 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 (termine ultimo per il tesseramento), sempre finalizzati ad ottenere l'iscrizione presso tale Sezione. Ma la domanda non veniva accolta (il BUSCAGLIA il 20 giugno 2021 era stato espulso dall'Assemblea dei soci di Palermo ex art. 24 e tale espulsione non era mai stata impugnata, come riferito dal TROIA).

Diversamente dall'anno precedente, però, si rileva il BUSCAGLIA non ha operato il rinnovo nei termini dell'iscrizione presso la Sezione TSN di Mazara del Vallo o altra sezione TSN, con la conseguenza che attualmente non è tesserato con l'U.I.T.S.

Tra l'altro il BUSCAGLIA, evidentemente consapevole non soltanto di non aver impugnato la delibera del 20 giugno 2021, ma anche di aver superato il termine ultimo utile del 31 marzo 2022 per l'iscrizione per l'anno 2022, nelle date del 4 aprile 2022 e 4 maggio 2022 effettuava ulteriori due bonifici direttamente sul



conto corrente dell'U.I.T.S., all'evidente fine di comunque ottenerne l'iscrizione in via diretta, in spregio alla normativa che impone che l'iscrizione avvenga esclusivamente per il tramite delle Sezioni di tiro a segno, costringendo così anche l'U.I.T.S. ad operare lo storno dei versamenti ricevuti.

In ultimo, con riferimento al Capo D), la condotta tenuta dal BUSCAGLIA che, in maniera illegittima, registrava arbitrariamente a suo nome il dominio "tsnpalermo.it", concreta ancora violazione del dovere di lealtà e correttezza, nonché violazione dell'obbligo di cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva,

Infatti, l'aver registrato a suo nome senza averne titolo, un dominio riconducibile esplicitamente alla Sezione TSN di Palermo, concreta una condotta disciplinarmente illecita: così facendo, il BUSCAGLIA induceva in errore chiunque visitasse il sito web a ritenere non soltanto che quella fosse la pagina ufficiale e istituzionale della Sezione (costretta poi a dover registrare un dominio con un nome diverso), ma anche che il BUSCAGLIA vi ricopriva, contrariamente al vero, un ruolo istituzionale all'interno del TSN Palermo, fornendo finanche una mail di riferimento ([P.BUSCAGLIA@TSNpalermo](mailto:P.BUSCAGLIA@TSNpalermo)) per farsi contattare.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 55 comma 3, lett. a) e b), 67, lett. a) e d), 68 comma 2, lett. e) e comma 6 dello Statuto U.I.T.S., nonché gli artt. 1, 3 commi 1, 2 e 3 e art. 5, comma 1, lett. a) ed f) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., dichiara il signor Paolo BUSCAGLIA responsabile degli illeciti disciplinari ascritti e per l'effetto

### **APPLICA**

la sanzione della *radiazione* all'Unione Italiana Tiro a Segno. Riservato il deposito a trenta giorni.

Roma, 9 novembre-5 dicembre 2022.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente

Dott. Stefano Fantini

Componente supplente, estensore

Avv. Angela Inghilleri